



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa



BANDO FORMAZIONE LAVORO



ANNO 2020

Sommario

ART. 1 – FINALITÀ	2
ART. 2 – AMBITI DI INTERVENTO	2
LINEA A “INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FINALIZZATE AL RILANCIO PRODUTTIVO”	2
LINEA B “FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE IMPRESE PER GESTIRE L’EMERGENZA E IL RILANCIO PRODUTTIVO”	3
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE.....	3
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ART. 5 - SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER	5
ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI.....	5
ART. 7 – CUMULO	5
ART. 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO	6
ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
ART. 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE	7
ART. 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER	7
ART. 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER	8
ART. 13 – CONTROLLI.....	8
ART. 14 – REVOCA DEL VOUCHER	9
ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)	9
ART. 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY	9
ART. 17 - TRASPARENZA.....	10
ART. 18 – VALUTAZIONE DELL’AZIONE CAMERALE.....	11
ART. 19 – ULTERIORI INFORMAZIONI	11
ART. 20 - RICORSI	11

Art. 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento - di seguito anche Camera di Commercio - alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016¹, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende proseguire nella promozione di questa attività per lo sviluppo del sistema economico locale.
2. Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia da Covid-19 che ha richiesto e richiederà a tutti, imprese e lavoratori, capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una nuova capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

Art. 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il Bando intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le iniziative progettate e/o realizzate dalle imprese con le due seguenti modalità, che sono tra di loro alternative:

Linea A "INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FINALIZZATE AL RILANCIO PRODUTTIVO"

1. **Progetti per l'inserimento di figure professionali nelle imprese colpite dall'emergenza Covid-19.**

Si intendono: spese per tirocini per persone a rischio disoccupazione o sospese e di specializzazione (tipologie 1.4b e 1.4c cfr. <https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Tirocini>) della durata di almeno 12 settimane, contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato volti a sostenere le imprese e i lavoratori colpiti dall'emergenza.

2. **Progetti per l'inserimento di figure professionali con l'obiettivo di innovare l'organizzazione d'impresa e del lavoro.**

Si intendono: spese per tirocini per persone a rischio disoccupazione o sospese e di specializzazione (tipologie 1.4b e 1.4c cfr. <https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Tirocini>) della durata di almeno 12 settimane, contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato con l'obiettivo di innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali attraverso l'inserimento di nuovi strumenti e/o competenze legate alle seguenti tematiche:

- smart working;
- gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- introduzione di processi di e-commerce;
- nuove figure per l'innovazione (es. export manager, digital manager, ...).

¹ Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Linea B "FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE IMPRESE PER GESTIRE L'EMERGENZA E IL RILANCIO PRODUTTIVO"

1. Formazione sicurezza.

Azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza.

2. Formazione smart working.

Azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working.

3. Formazione competenze strategiche.

Azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line.

Si precisa che il percorso formativo può essere articolato in più moduli e rivolto esclusivamente a:

- titolari/rappresentanti legali dell'impresa;
- soci delle società di persone;
- collaboratori familiari regolarmente iscritti alla gestione Inps commercianti/artigiani;
- dipendenti.

Art. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1.** Le risorse complessivamente messe a disposizione dalla Camera di Commercio ammontano ad Euro 150.000,00 e sono suddivise come di seguito riportato:
 - a. Linea A, Euro 80.000,00;
 - b. Linea B, Euro 70.000,00.
- 2.** Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
- 3.** I voucher avranno un importo unitario massimo di:
 - a. **Euro 5.000,00 per la linea A**
 - b. **Euro 3.000,00 per la linea B**
- 4.** L'entità massima dell'agevolazione sarà pari al 70% delle spese ammissibili e rendicontate.
- 5.** I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- 6.** La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una Linea all'altra, qualora si liberino risorse anche in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso saranno informati i nuovi beneficiari;
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

- 1.** Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Trento;
 - c. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Trento ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;
 - f. non si trovino in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁴;
 - g. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011,

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁴ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

- h. abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

Art. 5 - SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Sia per la **Linea A** che per la **Linea B**, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo alternativa tra la Linea A e la Linea B**: se si presenta una domanda per la Linea A non può essere presentata un'ulteriore domanda per la Linea B e viceversa. Nel caso di eventuale presentazione di più domande la Camera di Commercio terrà in considerazione solo la prima domanda valida pervenuta in ordine cronologico.

Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a. tirocini per persone a rischio disoccupazione o sospese e di specializzazione (tipologie 1.4b e 1.4c) della durata di almeno 12 settimane, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato/ indeterminato;
 - b. servizi di consulenza e/o formazione coerente con le finalità del bando;
 - c. attività del personale interno (tutor aziendale, docente interno, etc.) direttamente coinvolto nello sviluppo dell'azione della Linea A o B.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - trasporto, vitto e alloggio;
 - servizi di consulenza relativa all'attività amministrativa aziendale o commerciale, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.).
3. Tutte le spese possono essere sostenute **a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 120° giorno successivo alla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda**: la comunicazione a riguardo verrà effettuata a mezzo PEC indicata sul modulo di domanda.
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga effettivamente il costo senza possibilità di recupero.

Art. 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a. con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

- b. con aiuti di cui ai regolamenti *de minimis* o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Art. 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. dell'Unione Europea del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato **SA 57021**.
2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 120.000,00 euro per impresa.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti. In ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo possono essere presentate a partire

dalle **ore 00.00** del giorno **3 agosto 2020**

fino alle **ore 24.00** del giorno **16 ottobre 2020 (termini tassativi)**

2. Sulla domanda va apposta una marca da bollo da Euro 16,00 o gli estremi identificativi della stessa.
3. Le domande di contributo dovranno, **pena esclusione**, essere:
 - a. redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.tn.camcom.it con indicato gli estremi della marca da bollo da Euro 16,00;
 - b. firmate digitalmente con certificato di sottoscrizione legalmente valido e in corso di validità dal legale rappresentante o da chi possa impegnare l'impresa;
 - c. inviate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@tn.legalmail.camcom.it inserendo nell'oggetto la dicitura "BANDO FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2020".

4. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Art. 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE

1. Dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione, le domande saranno valutate (art. 5 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativo-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di intervento previsti dal presente Bando.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni **entro e non oltre il termine di 7 giorni naturali consecutivi** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.
3. Al termine della fase istruttoria e valutativa verranno pubblicati sul sito della Camera di Commercio:
 - a. l'elenco delle domande "*ammesse e finanziabili*";
 - b. l'elenco delle domande "*non finanziabili*" (per esaurimento delle risorse);
 - c. l'elenco delle domande "*non ammesse*" (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).L'esito della domanda verrà inoltre comunicato alle singole imprese richiedenti a mezzo PEC.
4. Si precisa che la pubblicazione delle graduatorie può essere differenziata nel tempo in funzione delle richieste di chiarimenti e controlli che saranno effettuati dalla Camera di Commercio di Trento.
5. Le domande "*non finanziabili*" per esaurimento delle risorse disponibili possono essere successivamente finanziate:
 - a. per reintegro delle risorse ai sensi dell'art. 3 del presente Bando;
 - b. qualora si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo già concesso.

Art. 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, **pena decadenza totale** dell'intervento finanziario:
 - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

d. a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo PEC cciaa@legalmail.camcom.it Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Trento. Non è comunque ammessa la variazione fra una linea e l'altra.

Art. 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

- 1.** L'impresa ammessa e finanziabile per ottenere la liquidazione del voucher dovrà presentare rendicontazione utilizzando il modulo "Rendicontazione – BANDO FORMAZIONE LAVORO – Anno 2020", reperibile sul sito www.tn.camcom.it dopo l'approvazione delle graduatorie.
- 2. A pena esclusione** il predetto modulo di rendicontazione dovrà essere **firmato digitalmente** con certificato di sottoscrizione legalmente valido e in corso di validità dal legale rappresentante o da chi possa impegnare l'impresa ed inviato esclusivamente all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it inserendo nell'oggetto la dicitura "RENDICONTAZIONE BANDO FORMAZIONE LAVORO – ANNO 2020". Al modulo dovrà essere allegata, sempre pena esclusione, la seguente documentazione:
 - a. copia dei contratti di tirocini per persone a rischio disoccupazione o sospese e di specializzazione (tipologie 1.4b e 1.4c) della durata di almeno 12 settimane, contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato volti a sostenere le imprese e i lavoratori colpiti dall'emergenza
 - b. copia delle fatture e degli altri documenti di spesa;
 - c. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie/postale verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, distinta bancaria/postale, estratto conto, ecc.);
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del Dpr 445/2000 in ordine all'attività (tipologia e quantità) del lavoro svolto dal personale interno di cui all'art. 6, comma 1, lettera c. del presente Bando;
 - e. nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso o copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
- 3. Tale documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo PEC della Camera di Commercio più volte richiamato entro 140 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, pena la decadenza dal voucher.**
- 4.** Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Art. 13 – CONTROLLI

- 1.** La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi

necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

2. Si rammenta che qualsiasi modifica dei dati dell'impresa indicati nella domanda presentata, dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it

Art. 14 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
 - c. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - e. esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della Legge provinciale n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo.

Art. 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio I.A.A. di Trento intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Trento con sede legale in via Calepina, 13 – 38122 TRENTO, P.I. e C.F. 00262170228, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@tn.legalmail.camcom.it
3. La informiamo che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo - Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e alla corretta gestione amministrativa, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando.

4. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto.
5. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
6. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi, potranno essere altresì utilizzati per la rilevazione della *customer satisfaction* secondo quanto disposto dalla normativa vigente e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
7. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
8. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale autorizzato della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e/o da soggetti terzi, designati Responsabili del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
9. La Camera di Commercio I.A.A. di Trento cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
10. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
11. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere b) e d) e 14, comma 2, lettere d) ed e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) scrivendo alla casella PEC della Camera di Commercio I.A.A. di Trento cciaa@tn.legalmail.camcom.it o al Responsabile della Protezione dei Dati rdp@tn.legalmail.camcom.it
 - c. proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it

Art. 17 - TRASPARENZA

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di Trento, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese.

Art. 18 – VALUTAZIONE DELL’AZIONE CAMERALE

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Bando si impegnano a fornire le informazioni che la Camera di Commercio di Trento riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto che l’azione camerale produce sul territorio.

Art. 19 – ULTERIORI INFORMAZIONI

- 1.** Copia integrale del Bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito www.tn.camcom.it con tutte le informazioni relative al procedimento in oggetto. Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC da utilizzare per tutte le comunicazioni relative alla domanda di contributo.
- 2.** Si evidenzia inoltre che:
 - **l’unico indirizzo PEC valido** per inviare la domanda, la rendicontazione e tutte le comunicazioni inerenti il presente Bando è: cciaa@tn.legalmail.camcom.it;
 - tutte le imprese riceveranno le comunicazioni ufficiali relative al presente Bando all’indirizzo PEC specificato nella domanda.

Art. 20 - RICORSI

Avverso il presente Bando ed i provvedimenti ad esso collegati è eventualmente possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – Sede di Trento, entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 23/92.